



## Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

### D.L. 193/2016 / A.S. 2595

#### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2595
D.L.	193/2016
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
Iniziativa:	Governativa

Il presente dossier riporta una sintesi del contenuto delle disposizioni del [decreto-legge n. 193/2016](#), come modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Le parti modificate o aggiunte sono state redatte in **carattere blu**.

#### Sintesi del contenuto

##### Articolo 1 - Equitalia

Dispone - a decorrere dal **1° luglio 2017** - lo **scioglimento di Equitalia** e l'**istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il **30 aprile 2017**, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato **commissario straordinario** per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, **Equitalia Giustizia è esclusa dallo scioglimento** delle società del gruppo Equitalia. Essa continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia (**comma 1 e comma 11, lettera b**).

Si **limita** ai soli contratti di lavoro subordinato il **divieto di assunzione** posto per le società del gruppo Equitalia. (**comma 1**).

Si consente al **nuovo ente** di svolgere le attività di **riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate** (**comma 3**).

Si chiarisce che il **nuovo ente** Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, è istituito a far data dal **1° luglio 2017**, precisando che il **presidente** è scelto tra i **magistrati della Corte dei conti** (**comma 3**).

Tra i compiti del commissario straordinario sono inclusi gli adempimenti propedeutici all'istituzione del nuovo ente (**comma 15, secondo periodo**).

Lo statuto del nuovo ente è elaborato anche nell'ottica di un **nuovo modello di remunerazione dell'agente** della riscossione (**comma 5**).

Viene precisato che nel **rapporto coi contribuenti** il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale (**comma 5**).

I **bilanci dell'ente** devono essere redatti secondo quanto previsto dalle **norme che hanno recepito (D.Lgs. n. 139 del 2015)** la disciplina UE in tema di bilanci societari ([Direttiva 2013/34/UE](#)). Essi sono **trasmessi al MEF per l'approvazione (comma 5-bis)**.

Si dispone che i **risparmi di spesa** derivanti dall'applicazione di norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. siano **versati dal nuovo ente** all'apposito

capitolo del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente medesimo (**comma 6-bis**).

Si consente al nuovo ente di avvalersi, oltre che del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e dell'assistenza dei propri dipendenti, anche degli **avvocati del libero foro (comma 8)**.

Si estende il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato agli enti vigilati dal Ministero della salute (**comma 8-bis**).

Per il **personale** trasferito al nuovo ente - incluso quello a **tempo determinato** fino a scadenza - **non è più richiesto il superamento di una procedura di selezione** e verifica delle competenze; si prevede invece la **ricognizione delle competenze** possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dell'ente stesso (**comma 9**).

Per tale personale si garantisce la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377) (**comma 9-bis**).

È **soppressa** la norma (**comma 10**) che prevedeva la ricollocazione del personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nell'amministrazione di provenienza.

Si elimina, per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di versamento delle somme correlate all'attività di riscossione per la parte corrispondente alla quota di partecipazione al capitale di Equitalia da parte dell'Inps (**comma 11, lettera a**).

Sono chiarite le procedure che seguono allo scioglimento di Equitalia e delle società partecipate; viene tra l'altro prevista la trasmissione al MEF dei bilanci finali delle società in scioglimento, da redigersi anch'essi secondo le **norme di recepimento (D.Lgs. n. 139 del 2015) della disciplina UE** in tema di bilanci societari (Direttiva 2013/34/UE) (**commi 11-bis e 11-ter**).

Si chiarisce che **l'atto aggiuntivo alla convenzione** tra il MEF e l'Agenzia delle entrate, nell'individuare le modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, deve altresì seguire criteri di **trasparenza**, che consentano di risalire con certezza al **debito originario**. A tal fine è possibile istituire uno **sportello unico telematico** per l'assistenza e l'erogazione di servizi ai contribuenti (**comma 13, lettera h**).

Si introduce il **parere parlamentare** sul predetto **atto aggiuntivo alla convenzione (comma 13-bis)**.

Il nuovo ente è tenuto a redigere una **relazione annuale** sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all'Agenzia e al MEF al fine di migliorare le procedure di riscossione (**comma 14-bis**).

Si precisa che l'idoneità professionale per gestire alcuni servizi della P.A (vale a dire, i **magazzini di vendita di generi di monopolio**, attualmente in capo alla Agenzia delle dogane e dei monopoli) può essere conseguita – oltre che dopo la prima assegnazione – anche entro sei mesi dal **rinnovo dell'assegnazione**. Viene chiarito che i corsi di formazione che permettono di conseguire tale idoneità professionale possono essere svolti **anche a distanza (comma 16-bis)**.

#### **Articolo 1-bis - Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali**

Il **nuovo articolo 1-bis proroga al 30 settembre 2017** (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza delle **deleghe di funzioni dirigenziali** attribuibili ai **funzionari delle Agenzie fiscali** con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali.

#### **Articolo 2 - Disposizioni in materia di riscossione locale**

**Proroga al 30 giugno 2017** la possibilità per gli **enti locali** di avvalersi di Equitalia per la **riscossione** delle proprie entrate. Di conseguenza, gli enti locali possono **deliberare**, dal **1° luglio 2017** l'affidamento al nuovo ente delle attività anche di **accertamento e liquidazione** delle proprie entrate, oltre che della riscossione; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle **società partecipate** dagli enti locali. Viene **abrogata** quindi la disposizione che consentiva in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, agli enti locali di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

#### **Articolo 2-bis - Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva**

Il **nuovo articolo 2-bis** prevede che il **pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali** è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, **anche attraverso strumenti di pagamento elettronici**. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le **entrate diverse** dal quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.

### **Articolo 3 - Potenziamento della riscossione**

Consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le **banche dati e le informazioni** alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla **riscossione** nazionale, nonché di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al **pignoramento** di stipendi, salari o altre indennità. Si consente poi al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

### **Articolo 4 - Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione**

Stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA **l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori** (spesometro) e l'introduzione di **due nuovi adempimenti** da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i **produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA** e dagli obblighi documentali connessi **situati nelle zone montane** (co. 1, articolo 21).

Nell'ambito della nuova disciplina in tema di conservazione delle fatture, si demandano ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di stabilire le modalità di **conservazione degli scontrini delle giocate** dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di **semplificazione** e attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici (co. 1, articolo 21, co. 3).

Sono corretti i termini per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture: quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non 28 febbraio). Per il primo anno di applicazione si prevede una **comunicazione semestrale** iniziale da effettuare **entro il 25 luglio 2017**.

Si anticipa di un anno la soppressione dell'adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. *black list* (co. 1, articolo 21, co. 1, 4 e 5).

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. Il recupero di tale somme è velocizzato in quanto l'Agenzia effettua i controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a 50.000 euro è riconosciuto un **credito d'imposta** di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro (**commi 1 e 2**). Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni (**comma 3**).

Si **estende** la possibilità di usufruire del **credito d'imposta** per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la **fatturazione elettronica tra privati**.

Si attribuisce un **ulteriore credito d'imposta** di 50 euro - per un solo anno - a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il **Sistema di interscambio**.

Si precisa che i crediti d'imposta sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti **de minimis** (co. 1, articolo 21-ter).

Sono **ridotte** le **sanzioni** amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni. In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi (**comma 3**).

Dal 1° gennaio 2017 sono **eliminati alcuni adempimenti**: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. *black list*. Sono inoltre semplificati gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle operazioni intracomunitarie. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile (**commi 4 e 5**).

La **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** dei corrispettivi - già rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite **distributori automatici** - sono **estese** anche ai soggetti passivi che effettuano **prestazioni di servizi** tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della **grande distribuzione**, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (**comma 6**).

Viene modificata la **modalità di calcolo dell'aggio** a favore dei **rivenditori di valori bollati**, includendo nel calcolo, dal 1° gennaio 2017, anche i valori bollati riscossi con **modalità telematiche** (**comma 6, lettera a-bis**).

I **termini di decadenza** per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono **ridotti di due anni**, in luogo di un anno, in caso di **trasmissione telematica** delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi. (**comma 6, lettera a-ter**).

Infine sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene poi sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017 (**commi 7 e 8**).

Viene differenziato il **regime dell'IVA dovuta** nel caso di estrazione di beni da un **deposito fiscale**, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è **dovuta dal soggetto che procede all'estrazione**, sempre dietro prestazione di garanzia. Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA.

Si chiarisce che la **violazione** degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è **valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione** all'esercizio del deposito fiscale ovvero **dell'abilitazione** del gestore del deposito IVA (**comma 7**).

È **esteso** agli anni 2018 e 2019 l'**incentivo** previsto per la partecipazione dei **comuni** all'attività di accertamento tributario pari al **100 per cento** del riscosso (**comma 8-bis**).

#### **Articolo 4-bis - Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping**

Il **nuovo articolo 4-bis** disciplina l'emissione elettronica delle fatture per il **tax free shopping**. In particolare si prevede che per gli acquisti di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Unione europea (in sgravio IVA), a partire dal 1° gennaio **2018** l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal **cedente in modalità elettronica**.

#### **Articolo 4-ter - Modifiche al testo unico accise**

L'**articolo 4-ter** introduce numerose **novità** in tema di **accise**. Sono a tal fine apportate modifiche al relativo Testo Unico, di cui al [D.Lgs. n. 504 del 1995](#).

In primo luogo, si introduce la possibilità di **rateizzare l'accisa** dovuta dal **gestore del deposito fiscale**, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica (modifiche all'articolo 3 TUA) (**lettera a**).

Le nuove norme **estendono** la disciplina dei **rimborsi d'accisa** (articolo 14 TUA) anche alle **richieste** concernenti le agevolazioni accordate **sotto forma di restituzione** di quanto versato, ovvero con altra modalità. Si chiariscono i termini di rimborso per i prodotti per cui è prevista una dichiarazione; si dispone che, oltre al credito d'imposta, il rimborso d'accisa possa essere concesso anche mediante altre modalità previste dalla disciplina speciale. Viene innalzato da 10,32 a **30 euro** l'importo al di sotto del quale non si procede a rimborso (**lettera b**).

Per quanto concerne il **recupero dell'accisa** e la prescrizione del diritto all'imposta (articolo 15 TUA), si chiarisce che le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di **riscossione coattiva**, previa notifica di un avviso di pagamento; il termine per la notifica dell'avviso di pagamento è di cinque anni, aumentato a dieci nei casi di violazioni per cui vi è obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Si dispone la conservazione dei documenti prescritti dalla legge per i cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni. Viene chiarito che **non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari a 30 euro** (**lettera c**).

È modificata anche la normativa sull'**accertamento delle violazioni** in materia di accisa (articolo 19 TUA): oltre ad aggiornare i riferimenti normativi alle attuali articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, viene

maggiormente dettagliata la disciplina della constatazione di violazioni per cui sussiste obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, differenziandola da quella prevista per le altre violazioni. Sono istituite **forme di contraddittorio con il contribuente (lettera d)**).

Viene regolato l'**uso della posta elettronica certificata** per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle norme in tema di accisa (introdotto articolo 19-*bis* TUA) (**lettera e**).

Si introduce una specifica misura di accisa per il **gasolio commerciale** usato **come carburante** (introdotto articolo 24-*ter* TUA) che viene assoggettato a imposta con aliquota paria a **403,22 euro per mille litri** (introdotto numero 4-*bis*, tabella A allegata al Testo Unico Accise, lettera o)).

Si chiarisce che per "gasolio commerciale usato come carburante" si intende il gasolio impiegato da veicoli utilizzati per i seguenti scopi:

- **trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitato da persone fisiche o giuridiche qualificate come autotrasportatori;
- trasporto svolto da **enti pubblici** o **imprese pubbliche locali**, imprese esercenti autoservizi **interregionali** di trasporto di competenza statale, regionale e locale, ovvero **in ambito comunitario**.

È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese **esercenti trasporti a fune** in servizio pubblico.

Viene dunque introdotta nel Testo Unico Accise la disciplina del **rimborso dell'onere** conseguente alla **maggiore accisa applicata al gasolio commerciale**, determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e l'aliquota di 403, 22 euro per mille litri (**lettera f**)).

Sono modificate le norme sul **deposito e sulla circolazione di prodotti energetici** assoggettati ad accisa (articolo 25 TUA). Si chiarisce anzitutto che gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, oltre alla licenza fiscale, devono possedere apposita **autorizzazione** rilasciata ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali. Per gli impianti di **distribuzione stradale di gas naturale** impiegato come **carburante** non vige l'obbligo di contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Specifici obblighi di contabilizzazione, tracciamento dei prodotti e di comunicazione all'Amministrazione fiscale, invece, sono posti a carico degli altri impianti di distribuzione stradale di carburanti (**lettera g**)).

Viene chiarito che **alcol e bevande alcoliche** sono **esenti dall'accisa** - una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria - non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante (articolo 27 TUA, **lettera h**)).

Viene sostanzialmente innovato il regime di **deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche** (articolo 28 TUA). In primo luogo, si chiarisce che la **produzione e la fabbricazione** degli alcolici sono **effettuate in regime di deposito fiscale**. Si chiarisce quali sono gli impianti in cui è consentita la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio. Sono poi indicati i casi in cui il deposito fiscale può essere autorizzato in quanto funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto. Inoltre, il deposito fiscale può essere autorizzata anche per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa, ove - oltre al requisito della funzionalità agli impianti - la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche. In tali ultime due ipotesi viene previsto il rilascio di apposita licenza. E' rimodulata la misura della cauzione dovuta in relazione alla gestione della merce in deposito fiscale (**lettera i**)).

Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell'**accisa sulla birra** (articolo 35 TUA) al fine, tra l'altro, di affidare la determinazione dei metodi di rilevazione del grado Plato (misura cui è commisurata l'accisa) ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, nonché di modificare la disciplina relativa all'installazione di misuratori fiscali negli stabilimenti di produzione. Si precisa che il condizionamento della birra può essere effettuato anche in appositi opifici di imbottigliamento, gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Viene ampliato il novero dei **piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria**, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate. Tale possibilità viene consentita alle fabbriche che hanno una potenzialità di **produzione mensile non superiore a venti ettolitri** (in luogo degli attuali due). Sono inoltre elevate le soglie di tolleranza per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito (**lettera l**)).

Per quanto riguarda invece il **vino** (che, si ricorda, in Italia si produce ad accisa zero), sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano (articolo 37 TUA) in vigenza di aliquota zero (**lettere m e n**)).

Sono infine apportate **modifiche alla tabella A** allegata al TUA, anche al fine di introdurre l'aliquota dell'accisa sul gasolio a uso commerciale (**lettera o**).

#### **Articolo 5 - Dichiarazione integrativa a favore**

Estende la possibilità per il contribuente di presentare la **dichiarazione integrativa a favore** (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) **anche oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso **il credito** che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine **potrà essere utilizzato in compensazione** per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. La **dichiarazione annuale IVA** può essere integrata in senso favorevole **entro i termini previsti per l'accertamento**. L'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti. Anche in tal caso resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.

**Non** è più richiesta l'**indicazione** dell'eventuale utilizzo del credito già effettuato in **compensazione** nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, salvo il diritto di far valere in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori.

Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono inclusi i **produttori agricoli (comma 1)**.

La **riduzione della sanzione** in caso di **ravvedimento** e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, viene **estesa anche ai tributi doganali ed alle accise** amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per gli stessi tributi non si applica la generale preclusione al ravvedimento consistente nel fatto che la violazione sia stata già constatata e comunque sia iniziato l'accertamento, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento. (**comma 1-bis**).

Si modifica la disciplina relativa allo **scomputo dall'imposta delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto** e sui redditi sottoposti a tassazione separata. In particolare, per le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, si consente di scegliere se scomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi, ovvero dall'imposta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono state operate (**comma 2-bis**).

#### **Articolo 5-bis - Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA**

L'**Agenzia delle Dogane** è autorizzata a **definire** con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le **liti fiscali pendenti** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il **recupero dell'accisa** su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi **anteriormente al 1° aprile 2010**.

Il soggetto passivo può estinguere la pretesa tributaria pagando, entro sessanta giorni dalla transazione, almeno il **venti per cento** dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto in contestazione. Sono esclusi interessi, indennità di mora e sanzioni.

Il pagamento può essere effettuato in un massimo di **sette rate annuali**. In tal caso il tasso degli interessi legali è maggiorato di due punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

I giudizi in corso sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

Tale nuova disciplina si applica solo se il procedimento penale, eventualmente instauratosi, non abbia riconosciuto il dolo o la colpa grave per gli stessi fatti.

#### **Articolo 6 - Definizione agevolata**

Consente la **definizione agevolata** dei **carichi** affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi **tra il 2000 e il 2015**.

Aderendo alla procedura il contribuente può pagare **solo** le somme iscritte a ruolo a titolo di **capitale**, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate (**comma 1**).

Si chiarisce che sono definibili con modalità agevolata tutti i carichi **affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016**, non dunque solo quelli iscritti a ruolo nel periodo 2000-2015. Viene stabilito che il pagamento delle somme con modalità agevolate sia in ogni caso **dilazionato in rate**, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il **settanta per cento** delle somme complessivamente dovute deve essere versato **nell'anno 2017** e il restante **trenta per cento**

nell'anno **2018**; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018 (**comma 1**).

A tal fine dovrà essere presentata un'apposita **dichiarazione**, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata (**comma 2**).

Viene **prorogato** il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel **31 marzo 2017** (in luogo del 22 gennaio) chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata (**comma 2**).

L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza (**comma 3**).

Si fissa al **31 maggio 2017** il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Vengono specificate le date di scadenza delle singole rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018 (**comma 3**).

Si precisa quali **informazioni** devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in quali sedi, per individuare i carichi definibili; si dispone che entro il **28 febbraio 2017** l'**agente** della riscossione **comunichi** al debitore per quali **carichi** – affidati nel 2016 – **non** risulti ancora **notificata** la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali) (**commi 3-bis e 3-ter**).

Durante l'esame parlamentare (**comma 4-bis**) è stato chiarito che resta comunque **rateizzabile**, in deroga alla disciplina generale, il **carico** per cui il debitore è **decaduto** dalla definizione agevolata per mancato / inesatto pagamento: tale deroga opera se si tratta di carichi non precedentemente rateizzati, e a condizione che siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell'atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione.

Si chiarisce che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di **sospendere**, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da **precedenti dilazioni** in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, se scadono successivamente al 31 dicembre 2016. (**comma 5**).

Nella definizione agevolata sono altresì **inclusi i carichi** affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di **composizione della crisi da sovraindebitamento**. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e eventuali somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore. (**commi 9-bis e 9-ter**).

Oltre a precisare le **risorse proprie UE** escluse dalla definizione agevolata, con una norma di chiusura si chiarisce **l'esclusione**, nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata, delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali (**comma 10**).

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative** per **violazioni al Codice della strada**, la relativa disciplina è ricondotta nell'alveo del **comma 11** e, in tal caso, resta fermo che la definizione agevolata è **limitata agli interessi**, ivi compresi quelli per **ritardato pagamento**.

Si **posticipa** dal 31 dicembre 2018 al **30 giugno 2019** il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti creditori l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (**comma 12**).

Si estende alle quote affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre **2015**, la previsione secondo la quale le comunicazioni di inesigibilità anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate entro il 31 dicembre **2019** (e non più entro il 2017). (**comma 12-bis**).

Si chiarisce che la prededucibilità opera sia per i debitori soggetti a procedure concorsuali, sia nel caso di procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa contemplate nella legge fallimentare (**comma 13**).

Viene infine specificato che la **definizione agevolata** può riguardare anche il **singolo carico** iscritto a ruolo o affidato (**comma 13-bis**).

#### **Articolo 6-bis - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti**

L'**articolo 6-bis** consente anche ai **tributaristi o consulenti tributari** (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4) di

autenticare la sottoscrizione della procura alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari.

#### **Articolo 6-ter - Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali**

Si **estende** la possibilità di introdurre la **definizione agevolata** con l'esclusione delle sanzioni delle **entrate regionali e degli enti locali**, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante **pubblicazione** sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il **30 settembre 2018**.

#### **Articolo 7 - Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**

Riapre i termini per esperire la procedura di **voluntary disclosure** in una finestra temporale che va **dal 24 ottobre 2016** (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) **al 31 luglio 2017**. Essa trova applicazione sia per l'emersione di **attività estere**, sia per le **violazioni dichiarative** relative a **imposte erariali**.

Le **violazioni sanabili** sono quelle commesse fino al **30 settembre 2016 (comma 1, lettera a)**, del nuovo articolo 5-*octies* del [decreto-legge n. 167 del 1990](#)). Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (**comma 1, lettera b**), del nuovo articolo 5-*octies*).

Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un **esonero dagli obblighi dichiarativi**, limitatamente al **2016** e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di *voluntary disclosure* e purché si versi in unica soluzione (**entro il 30 settembre 2017**) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni (**comma 1, lettera c**), del nuovo articolo 5-*octies*).

Si chiarisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura (**comma 1, lettera d**), del nuovo articolo 5-*octies*). Rispetto alla *voluntary disclosure* disciplinata nel 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede **spontaneamente a versare** in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il **quantum dovuto** a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.

La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di una apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea.

Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente *voluntary disclosure*, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni).

Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (**comma 1, lettera e**), del nuovo articolo 5-*octies*).

Le norme disciplinano poi le **conseguenze per il mancato o insufficiente versamento** delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'**adesione all'invito a comparire**, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015 (abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso) (**comma 1, lettera f**), del nuovo articolo 5-*octies*).

Con riferimento alle **conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo**, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal *quantum* dovuto (**comma 1, lettera g**), del nuovo articolo 5-*octies*).

Sono poi previste **agevolazioni sanzionatorie e procedurali** (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali (**comma 1, lettera h**) e comma 2, del nuovo articolo 5-*octies*).

Si disciplina una **nuova ipotesi di reato**, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, **fraudolentemente**, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da **reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude la punibilità (comma 1, lettera i)**, del nuovo articolo 5-*octies*).

Analogamente a quanto disposto dalla [legge n. 186 del 2014](#), la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per **attività detenute in Italia**, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a **contanti o valori al portatore** (comma 3 del nuovo articolo 5-*octies*).

È possibile presentare istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero,



anche se, in precedenza, è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della *voluntary disclosure* limitatamente ai profili internazionali (co. 1, articolo 5-octies, commi 1 e 3).

Nel caso in cui la **collaborazione volontaria** riguarda i **contanti** o valori al portatore **si presume**, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in **quote costanti**, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse **nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti** (co. 1, articolo 5-octies, comma 3).

Il **comma 2** dispone che le norme attuative sono adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Per i contribuenti che si sono avvalsi della *voluntary disclosure* **non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all'estero** e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (**comma 2**).

Sono infine introdotte (**comma 3**) disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di **accertamento fiscale** da parte degli **enti locali**: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di **liste selettive** per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

#### **Articolo 7-bis - Soppressione degli studi di settore**

Sono **aboliti gli studi di settore**, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., **indici sintetici di affidabilità fiscale**, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

#### **Articolo 7-ter - Spese di funzionamento ANAC**

All'**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** non si applica, nel limite di 1 milione di euro nel 2016 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2017, il vincolo di **riduzione delle spese di funzionamento** di almeno il 20 per cento previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 7-quater - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale**

La norma reca disposizioni eterogenee di **semplificazione fiscale**.

Il **comma 1** elimina la **presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti** in riferimento ai **rapporti bancari**, anche con riguardo ai **versamenti**. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale **scatta la presunzione** di evasione per i **prelievi** o i **versamenti** di importo **superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili** (articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973).

Si ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità della disposizione in esame limitatamente alle parole "o compensi", facendo riferimento alla presunzione relativa ai prelievi. La Corte ha infatti ritenuto arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

Il **comma 2** modifica la **disciplina per la conversione in euro** dei bilanci delle **stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane** (articolo 110, comma 2, del TUIR). Si prevede che la conversione in euro si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili (in luogo dell'attuale cambio alla data di chiusura dell'esercizio), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (**comma 3**).

Il **comma 4**, in tema di bilancio consolidato, prevede che l'importo della **riserva di traduzione**, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il **comma 5** include tra le spese **deducibili dal reddito di lavoro autonomo** quelle relative alle **prestazioni di viaggio e di trasporto**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (modifica all'art. 54, comma 5, del TUIR).

I **commi 6, 7 e 8** disciplinano la **notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento** e degli altri atti che devono essere notificati **alle imprese** individuali, alle **società** o ai **professionisti** (modifica all'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973).

I **commi 9-13** aggiornano la disciplina della **notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento**, con il riferimento all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Il **comma 14** posticipa dal 28 febbraio al **31 marzo** di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della **certificazione unica** dei sostituti d'imposta (articolo 4, comma 6-*quater* del D.P.R. n. 322 del 1998), a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016 (**comma 15**).

Il **comma 16** prevede la **sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti** dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, **esclusi** quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006).

Il **comma 17** prevede la **sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute**, rispettivamente, a seguito dei **controlli automatici**, dei **controlli formali** e della **liquidazione** delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Il **comma 18** consente la **cumulabilità** dei termini di **sospensione dell'accertamento con adesione** al periodo di **sospensione feriale dell'attività giurisdizionale**.

Il **comma 19** posticipa dal 16 al **30 giugno** il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; sposta dal giorno 16 **all'ultimo giorno** del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP; espunge dalle predette disposizioni in materia di versamenti il riferimento alle dichiarazioni unificate (articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001). Tali disposizioni **decorrono dal 1° gennaio 2017**.

Il **comma 20**, con finalità di coordinamento, interviene sulle disposizioni in tema di **termini per i versamenti IVA**, al fine di raccordarsi alle modifiche di cui al comma 19 (il quale, si ricorda, elimina il riferimento alla dichiarazione unificata annuale).

Il **comma 21 sopprime** la **comunicazione** degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di **San Marino** da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA (articolo 16, lettera c), del D.M. 24/12/93). Il **comma 22** ne prevede l'applicazione a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Il **comma 23** prevede che **non debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi gli immobili situati all'estero** per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta. Rimane fermo l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**) (modifica all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990).

Il **comma 24**, in tema di **cedolare secca sugli affitti**, stabilisce che **la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga** del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, **non comporta la revoca dell'opzione** esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (modifica all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Il **comma 25** consente ai soggetti tenuti al pagamento **dell'imposta di bollo per gli assegni circolari** (di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972) in alternativa alle ordinarie modalità di dichiarazione e versamento, di esercitare apposita opzione per utilizzare le modalità previste dalla legge per il **pagamento del bollo in modo virtuale**. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità dell'esercizio dell'opzione. Le disposizioni così introdotte (**comma 26**) si applicano dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame.

Il **comma 27** modifica in più parti le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).

In primo luogo (**lettera a**)), la locuzione "mancato rinnovo", utilizzata dal TUIR con riferimento all'esercizio di opzioni per i regimi fiscali ivi disciplinati, viene sostituita con "revoca". Di conseguenza, con le modifiche proposte, le **opzioni esercitabili ai sensi del TUIR** si intendono **tacitamente prorogate oltre il limite naturale**, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato.

Si chiarisce che la **tacita prosecuzione** opera con riferimento all'opzione per il regime di **tassazione per trasparenza** di cui all'articolo 115 TUIR (**lettera b**) e per il **consolidato nazionale**, di cui all'articolo 117 TUIR (**lettera c**); in tale ultimo caso l'ente controllante può scegliere per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione.

La **lettera d**) modifica l'articolo 124 TUIR, concernente la disciplina dell'interruzione della **tassazione di gruppo** prima del compimento del triennio. Si consente in tale caso, in alternativa all'ordinario criterio di riparto delle perdite – che le pone in capo alla consolidante – di attribuire tali componenti negativi alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.

L'utilizzo di tale criterio deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate. Entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo, la società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.

Le modifiche della **lettera e**) intendono coordinare la disciplina della **tassazione di gruppo** con le introdotte modifiche sul **rinnovo tacito delle opzioni**, nonché sulla **comunicazione all'erario della distribuzione delle perdite** tra i soggetti partecipanti al consolidato (a tal fine modificando l'articolo 125 TUIR).

La **lettera f**) del comma 27 apporta modifiche alla disciplina del consolidato mondiale (articolo 132, comma 1, TUIR) al fine di consentire anche in tale ipotesi il tacito rinnovo dell'opzione allo scadere del periodo di riferimento.

La **lettera g**) infine modifica le norme sulla speciale determinazione dell'imponibile delle imprese marittime (cd. **tonnage tax**), chiarendo che anch'essa è **tacitamente rinnovata**, salvo revoca, al termine di ciascun decennio (termine di operatività di tale opzione).

Il **comma 28** demanda a un decreto ministeriale l'adeguamento delle vigenti norme secondarie alle modifiche in tema di rinnovo tacito delle opzioni.

Il **comma 29** chiarisce che, per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi, ove **l'adempimento non sia tempestivamente eseguito**, è comunque possibile **accedere all'opzione**, purché non vi sia stato un inizio di attività di accertamento o di contestazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione e in presenza di **specifiche condizioni di legge** (presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento delle sanzioni nella misura minima, ai sensi dell'[articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012](#)).

Ai sensi del **comma 30**, le disposizioni sul **rinnovo tacito delle opzioni** del TUIR e le relative norme di coordinamento (commi 27-29) si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

Il **comma 31** sopprime **l'obbligo dell'F24 telematico** per i **pagamenti superiori a 1000 euro** (articolo 11, comma 2, lettera c) del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#)).

Il **comma 32** innalza da 15.000 a **30.000 euro** l'ammontare dei **rimborsi IVA** subordinati a prestazione di apposita **garanzia** da parte del beneficiario (a tal fine modificando l'articolo 38-*bis* del [D.P.R. n. 633 del 1972](#)).

Il **comma 33** modifica la disciplina delle **comunicazioni** e dei **versamenti dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine** (di cui all'[articolo 20 del D.P.R. n. 601 del 1973](#)). In particolare, in luogo della liquidazione da parte degli uffici finanziari, con le modifiche in commento sono gli **enti** che applicano l'imposta sostitutiva ad **effettuarne l'autoliquidazione**, previa presentazione di apposita dichiarazione sulle operazioni effettuate entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (in luogo degli attuali tre).

Sono poi stabilite **nuove modalità di versamento dell'imposta**, in acconto e a saldo.

Per quanto riguarda i **controlli**, l'Agenzia delle entrate si avvale di **procedure automatizzate** per verificare la regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta. Ove risultino una maggiore imposta dovuta, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o versamenti tardivi, si notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, un apposito avviso di liquidazione, con applicazione di interessi e sanzioni previsti per il ravvedimento operoso ([articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997](#)).

Il **comma 34** di conseguenza **abroga i vigenti obblighi dichiarativi** connessi all'opzione per l'imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui all'[articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 1990](#)) e le **vigenti modalità di versamento** (articolo 3, commi 3 e 3-*bis* del [decreto-legge n. 151 del 1991](#)).

Il **comma 35** chiarisce che le disposizioni su dichiarazioni e versamenti sull'imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui ai commi 33 e 34) si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate **nell'esercizio successivo** a quello in corso **al 31 dicembre 2016**.

I **commi 36 e 37** ridisciplinano le modalità di **riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali** (a tal fine sostituendo l'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 237 del 1997](#)).

In particolare, si aggiorna il riferimento agli uffici competenti a tale riscossione: in luogo degli uffici periferici dell'ex Dipartimento territorio del Ministero dell'economia, si chiarisce che **la riscossione di dette forme di**

**prelievo** è effettuata agli **Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate**, mediante **F24, contrassegni sostitutivi, carte** di debito o prepagate, **modalità telematiche** o altri strumenti di pagamento elettronico. Si affida l'attuazione di tali norme ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 38** modifica le disposizioni **sull'apertura delle conservatorie immobiliari** (a tal fine sostituendo l'[articolo 24 della legge n. 52 del 1985](#)). Con una prima modifica si **allunga l'orario di apertura** per il pubblico delle conservatorie, che viene fissato dalle 8.30 alle ore 13 (in luogo delle 12,30) nei giorni feriali, con esclusione del sabato. Si precisa che le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico, anche negli orari pubblicati nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e del territorio. Si conferma la vigente limitazione dei servizi al pubblico fino alle ore 11, nell'ultimo giorno lavorativo del mese, precisando che tale limitazione opera fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici. Ai sensi del **comma 39**, le disposizioni di modifica degli orari delle conservatorie, di cui al precedente comma 38, entrano in vigore **il 1° febbraio 2017**.

Il **comma 40** **demanda**, dal **1° luglio 2017**, a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'istituzione di **sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari**, da ubicare anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite dalla legge. Il **comma 41** affida a uno o più **decreti** di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, il compito di fissare, nel rispetto della normativa speciale e dei principi del codice civile:

a) le categorie di **registri e documenti da conservare** presso le sezioni stralcio, con individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di **conservazione e accesso** ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dal codice civile.

Il **comma 42**, modificando il Testo Unico in materia di **spese di giustizia**, dispone che **nel processo civile e amministrativo** la registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute definitive. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito (ovvero senza pagamento) degli atti giudiziari suddetti. La mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione. **Nel processo penale** la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni (in luogo dei vigenti 5 giorni) dal passaggio in giudicato. Anche in tal caso si applica la norma sopra descritta.

Il **comma 43**, modificando il Testo Unico **in materia di imposta di registro, modifica i termini entro i quali i cancellieri devono richiedere la registrazione per le sentenze**, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni: decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni (in luogo dei vigenti 5 giorni) dal giorno in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti e, in mancanza di tali elementi, entro 30 giorni (in luogo di 5) dalla data di acquisizione degli stessi. Sono inoltre modificate le modalità per la registrazione a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute.

Il **comma 44** interviene sulla disciplina **IVA della cessazione di attività**, modificando la procedura per la **chiusura delle partite IVA inattive** (sostituendo l'articolo 35, comma 15-*quinquies*, del [D.P.R. n. 633 del 1972](#)). In luogo della vigente procedura, che prevede esplicitamente un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario), la modifica in esame prevede la **chiusura d'ufficio delle partite IVA** dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria; si demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione delle nuove norme, mantenendo **forme di comunicazione preventiva** al contribuente.

Il **comma 45** **elimina le sanzioni** previste per la mancata presentazione della dichiarazione di **cessazione di attività a fini IVA** (espungendo dall'[articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) il riferimento alla fattispecie della cessazione di attività, tra quelle sanzionate).

Il **comma 46** modifica la **disciplina dei CAF e dei professionisti abilitati** alla trasmissione delle

dichiarazioni dei contribuenti (di cui al Decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, al cui articolo 16 viene aggiunto il comma 1-*bis*). In particolare, si consente ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di **completare** entro il **23 luglio** di ciascun anno le seguenti attività:

- a) comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del **risultato finale delle dichiarazioni**;
- b) **consegna** al contribuente di **copia della dichiarazione** dei redditi elaborata e del relativo **prospetto di liquidazione**;
- c) **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate **delle dichiarazioni** predisposte.

Tale facoltà è consentita a condizione che entro il **7 luglio** dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno **l'80 per cento** delle dichiarazioni.

Il **comma 47** modifica la disciplina della **dichiarazione precompilata**, di fatto **posticipando al 23 luglio di ciascun anno** la possibilità dei contribuenti di **inviare** all'Agenzia delle entrate **direttamente**, in via telematica, la **dichiarazione precompilata** senza che questo determini la tardività della presentazione (a tal fine è aggiunto il comma 3-*bis* all'[articolo 4 del D.Lgs. n. 175 del 2014](#)).

Il **comma 48** prevede che in caso di **infedeltà del visto** sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una **dichiarazione rettificativa** o una comunicazione rettificata, **anche dopo il termine** del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è **dovuta la sola sanzione**, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso (art. 39, comma 1, lett. a) del [D.Lgs. n. 241 del 1997](#)).

#### **Articolo 7-quinquies - Lavoratori in trasferta e trasfertisti**

Introduce una **norma interpretativa** sulle **agevolazioni IRPEF** applicabili ai **lavoratori trasfertisti**, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. Si chiarisce che per rientrare in tale agevolazione sono richieste contestualmente le seguenti **condizioni**:

- a) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
- b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- c) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF nei limiti e alle condizioni di legge.

#### **Articolo 7-sexies - Semplificazioni per i contribuenti in regime dei «minimi»**

Aggiunge un periodo al comma 58 della legge di stabilità 2015 che disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti "minimi". In particolare, si prevede che le **cessioni all'esportazione** non imponibili, individuate dal D.P.R. Iva, siano **ammesse** nel regime dei minimi, ma nei **limiti** e secondo le modalità **stabiliti** con **apposito decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Articolo 7-septies - Accesso al Fondo di garanzia per le imprese del settore della geotermia**

Sono aggiunte norme **sull'accesso al Fondo di garanzia per le PMI** da parte delle **imprese** operanti nel **settore della geotermia**.

L'articolo, in particolare, dispone che la **concessione della garanzia** del Fondo su **operazioni finanziarie di medio lungo termine** (durata non inferiore a trentasei mesi) comunque finalizzate all'attività di **impresa di ricerca e sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche** a ridotto impatto ambientale (di cui all'art. 1, comma 3-*bis* del [D.Lgs. n. 22/2010](#)) copre **fino al 70 per cento** dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. Per la finalità di cui sopra, il comma crea una **riserva fino a 100 milioni di euro** delle risorse disponibili sul Fondo. In relazione a tale riserva, non trova applicazione il limite previsto dal [comma 3 dell'articolo 39 del D.L. n. 201/2011](#) (come novellato dal [comma 4, dell'articolo 1 del D.L. 69/2013](#)), che destina una quota non inferiore al 50% delle disponibilità finanziarie del Fondo ad interventi non superiori a 500.000 euro. Per l'accesso alla riserva, le imprese devono comprovare di essere piccole e medie ed il rilascio del titolo concessorio (nuovo comma 2-*bis* dell'[articolo 1 del D.L. n. 69/2013](#)).

#### **Articolo 8 - Finanziamento Fondo occupazione**

Dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Viene introdotto il **comma 1-*bis***, il quale dispone che le risorse del **Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello**, destinate in via sperimentale per il triennio 2016-2018 alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata (ai sensi dell'[articolo 25 del D.Lgs. 81/2015](#)), non utilizzate nel 2016, vengano conservate nel conto dei residui al fine di un loro utilizzo negli esercizi successivi, nella misura di **19 milioni di euro** annui per il biennio 2017-2018.

A compensazione viene ridotto (per un pari importo annuo per lo stesso biennio) il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

È introdotto il **comma 1-ter**, che incrementa il **Fondo sociale per occupazione e formazione** di 4 milioni per il 2016 per sostenere gli accordi governativi (conclusi e sottoscritti entro il 31 luglio 2015), concernenti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo della C.I.G.S. o dei contratti di solidarietà.

#### **Articolo 9 - Missione di supporto sanitario in Libia e missione delle Nazioni Unite UNSMIL**

Autorizza fino al **31 dicembre 2016** la somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – **operazione "Ippocrate"**-. La richiamata autorizzazione di spesa si applica anche al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite *United Nations Support mission in Lybia (Unsmil)*. Vengono disciplinati, altresì, i **profili normativi connessi** alle missioni e si prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

È specificata la data della decorrenza della autorizzazione di spesa relativa alle missioni "Ippocrate" e UNSMIL in Libia (14 settembre 2016).

#### **Articolo 10 - Finanziamento Investimenti FS**

L'**articolo 10** è stato integralmente riformulato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Si conferma al **comma 1** l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, ma se ne precisa la finalizzazione. È infatti stabilito che le **risorse per il 2016 sono utilizzate anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria** e quelle assegnate per il 2018 finanziano gli interventi relativi a "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge" ivi inclusi quelli indicati nella parte programmatica del contratto di programma aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.. Si prevede, contestualmente, anche l'**approvazione del medesimo aggiornamento 2016 al contratto di programma**.

L'autorizzazione di spesa è **immediatamente efficace** per l'ulteriore corso dei relativi interventi che saranno tuttavia recepiti nel Contratto di programma parte Investimenti 2017-2021 (e non nell'Aggiornamento 2016 al vigente contratto di programma, a differenza di quanto stabilito nell'iniziale formulazione della disposizione).

Nel **comma 2** si prevede che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma, parte servizi, con RFI sono destinate al contratto 2016-2021, in corso di perfezionamento, con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

#### **Articolo 10-bis - Finanziamento linea linea Milano-Saronno**

La norma autorizza una spesa di **16 milioni di euro** per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la "riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza lotto 2: **Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno**". Per la copertura finanziaria della disposizione, è corrispondentemente ridotto lo stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016.

La delibera Cipe n. 60/2013, richiamata nella norma in esame, ha assegnato 55 milioni di euro per il finanziamento del predetto intervento, a valere sulle risorse del fondo per consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013).

#### **Articolo 11 - Misure urgenti per il trasporto regionale**

Attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione **Campania** per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al **Molise** a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A..

Al **comma 2** si specifica che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società EAV sono attuate in regime di ordinarietà da EAV, anche sotto la **vigilanza del Ministero e dell'economia e delle finanze**, oltre che sotto la vigilanza della Regione.

Il nuovo **comma 3-bis** introduce l'obbligo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su indicazione delle regioni, di presentare alle Camere una **relazione annuale**, entro il primo settembre, **sulle criticità finanziarie delle società esercenti il trasporto pubblico locale**.

Al **comma 4**, si specifica che per le risorse del Fondo di sviluppo e coesione che saranno rese disponibili, ove necessario, previa rimodulazione degli interventi già programmati, si debba anche tenere conto della **localizzazione territoriale** delle misure di cui ai commi 1 e 3.

#### **Articolo 12 - Misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza**

Incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale.

È aggiunto il **comma 2-bis** il quale, integrando la disciplina dei c.d. **patti di solidarietà** fra enti territoriali, inserisce i **comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale** tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio.

L'acquisizione di spazi finanziari, si ricorda, consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo.

A tal fine è modificato il comma 729 della legge n. 208/2015.

L'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, dopo le fasi del primo soccorso e accoglienza, si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati della Composizione di base della rete SPRAR per il triennio 2014-2016) su base volontaria. Essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzano, in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza 'integrata', non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento.

Per il triennio 2014-2016, risultano finanziati 20.744 posti (di questi 729 sono per minori non accompagnati e 295 per persone con disagio mentale o con disabilità).

#### **Articolo 12-bis - Misure per gli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni**

Il nuovo articolo 12-bis destina (comma 1) al completamento degli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal D.L. n. 59/2012 (art. 3, co. 3), dopo che la nomina dei commissari era stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (sent. 6050/2011). L'assegnazione delle somme di cui all'articolo in esame è disposta con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture sedi degli ex commissariati delegati (Napoli, Milano, Roma, Torino e Venezia) per la realizzazione di specifici progetti presentati alle prefetture da parte degli enti locali interessati. Inoltre, sono mantenute sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex commissari le risorse eventualmente ivi giacenti per essere destinate alle medesime finalità (comma 2).

#### **Articolo 13, comma 1 - Misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare**

Dispone l'incremento della dotazione del **fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di **895 milioni** di euro per l'anno **2016**. Il comma prevede, inoltre, che **ulteriori 100 milioni** di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del **programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010"**, a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.

È aggiunto il **comma 1-bis**, il quale istituisce presso l'Ente Nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'**Elenco nazionale** obbligatorio degli **operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito**.

L'istituzione è finalizzata:

- a garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito (favorendo anche l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese);
- a garantire una verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati.

Sono iscritti nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida dallo stesso redatte, sentito il parere della Banca d'Italia.

È aggiunto il **comma 1-ter**, il quale prevede, in capo all'Ente nazionale per il microcredito, il compito di trasmettere alla Banca d'Italia un **rapporto semestrale** contenente informazioni sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori, nonché sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli operatori iscritti nell'elenco. Si specifica, inoltre, che l'Ente svolge, senza oneri per la finanza pubblica, periodica **attività di formazione, supporto e monitoraggio** in favore degli operatori iscritti nell'elenco e che un **protocollo d'intesa**, che sarà sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, definirà le modalità attuative dei commi 1-bis e 1-ter.

Conseguentemente, è stata modificata la rubrica dell'articolo 13, al fine di contemplare anche le misure per il **microcredito**, oltre alle già previste misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare

#### **Articolo 13, commi 2-4 - Misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare**

Intervengono in materia di **accesso al credito delle imprese agricole**, prevedendo (**comma 2**) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il **comma 3** prevede che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; il **comma 4**, infine, consente ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati.

È stata introdotta la riserva per gli imprenditori agricoli di **una quota nell'ambito dei contributi sui premi assicurativi per polizze innovative, fino a 10 milioni di euro e per l'anno 2017, per la copertura del rischio aziendale nel settore del grano. (comma 2-bis).**

Con riferimento ai **contratti di vendita a rate con riserva della proprietà** stipulati da ISMEA, è stato previsto che un rappresentante di questo Istituto possa rilasciare, dinanzi a un notaio, **l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate**, tale da integrare gli estremi della **risoluzione di diritto** dei contratti in questione. Il **verbale notarile**, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce **titolo esecutivo** per il rilascio **dell'immobile. (comma 4-bis)**

Sono stati, poi, aggiunti quattro nuovi commi con i quali si stabilisce che ISMEA non è vincolata a rispettare il diritto di **prelazione agraria** per la vendita di terreni, che dovrà avvenire o attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta "Banca delle terre agricole", o, in caso di esito infruttuoso, attraverso trattativa privata. I giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano i terreni potranno chiedere un pagamento rateale del prezzo di acquisto (**commi 4-ter e 4-quater**). Sono considerate nulle le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore e non possono essere richiesti gli oneri dovuti a qualsiasi titolo ai consorzi di bonifica sui terreni di proprietà di ISMEA venduti a rate con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c. (**comma 4-quinquies e 4-sexies**).

#### **Articolo 14 - Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo**

Incrementa per l'anno **2016** l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del **credito di imposta** a favore delle **imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico**.

È modificato il **comma 1**, incrementando (da 30) a **60 milioni** di euro per il 2016 le risorse aggiuntive per il **credito di imposta** a favore delle imprese di **produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico**. Pertanto, le risorse disponibili per il 2016 per la finalità indicata aumenterebbero (da 140) a 200 milioni di euro.

È aggiunto il **comma 1-bis**, che modifica la disciplina - recata dal D.Lgs. 9/2008 - in materia di destinazione di **quota parte** delle risorse assicurate dal mercato dei **diritti audiovisivi sportivi** alla mutualità generale.

In particolare, si abolisce la **Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre**, che ha tra i suoi compiti quello di determinare le modalità per l'individuazione delle iniziative da finanziare attraverso tali risorse, affidando il ruolo di tramite alla **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare **criteri e modalità di erogazione** delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari.

Nello specifico, si stabilisce che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A deve destinare non più "almeno il 4%", ma una **quota pari al 10%** delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, **esclusivamente** per lo sviluppo dei **settori giovanili** delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli **impianti sportivi** e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali (programma avviato dalla FIGC per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni) e delle attività giovanili della stessa FIGC.

I fondi devono essere destinati per l'1% alla stessa FIGC, per il 6% alla Lega Nazionale professionisti serie B, per il 2% alla Lega Pro, per l'1% alla Lega Nazionale dilettanti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una **relazione** sull'attività svolta nell'anno precedente.



Rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi non è più ricompreso il finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, non c'è più un riferimento esplicito alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli stessi.

Inoltre, è soppressa la previsione che stabilisce che l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina almeno il 6% del totale delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del medesimo campionato per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori.

Resta, invece, fermo che la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione – da effettuarsi sempre in base a quanto dispongono gli artt. 25 e 26 del D.Lgs. – avviene previa deduzione delle quote destinate alla mutualità generale e che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali spettano agli organizzatori degli eventi.

Ai fini indicati, si novellano gli artt. 21 e 22 del [D.Lgs. 9/2008](#) e si abrogano gli artt. 23 e 24 del medesimo D.Lgs..

È aggiunto il **comma 1-ter** che dispone che i **proventi** derivanti dalla **vendita dei biglietti di ingresso** agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo **Stato** possano essere destinati (oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali) anche alla **valorizzazione** degli istituti e luoghi della cultura.

A tal fine, si modifica l'[art. 110, co. 3, del D.Lgs. n. 42/2004](#).

In base al co. 4 dello stesso art. 110, la destinazione dei proventi dei biglietti di ingresso alla valorizzazione del patrimonio culturale è già prevista per quelli relativi a istituti e luoghi della cultura appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici (diversi, cioè, dallo Stato).

#### **Articolo 15 - Disposizioni finanziarie**

Incrementa, al **comma 1**, il Fondo per interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.). Si tratta delle risorse che, si ricorda, vengono poi sterilizzate con il disegno di legge di bilancio, in quanto, tale ammontare di risorse rinvenienti dal decreto legge concorre alla copertura della manovra.

È aggiunto il **comma 1-bis** il quale rifinanzia di **300 milioni** di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018 il **Fondo** istituito per far fronte ad **esigenze indifferibili** che si dovessero manifestare nel corso della gestione.

Il **comma 2** dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Le **modifiche apportate** al provvedimento nel corso dell'esame parlamentare hanno determinato un **aumento degli oneri** complessivi rispetto al testo originario, di 30 milioni di euro per l'anno **2016**, in relazione all'aumento di pari importo del limite massimo di spesa previsto per il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, di cui all'articolo 14, e di 300 milioni di euro per il **2017** e di 1.100 milioni di euro per l'anno **2018**, in relazione al rifinanziamento di pari importo del Fondo esigenze indifferibili in corso della gestione, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 15.

Tali maggiori oneri sono stati **compensati nel 2016** con una **maggiore riduzione** delle dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa dei Ministeri (in particolare, poste a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e, per gli anni successivi, con un incremento dell'utilizzo della quota parte delle entrate derivanti dal provvedimento, ora pari a 3.270 milioni di euro per l'anno **2019** e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2020**.

È stato inoltre **umentato** l'importo complessivo degli **oneri** indicati del comma 2 dell'articolo 15, **al fine di ricomprenservi anche quelli recati dall'articolo 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, correlati all'estensione dell'utilizzo della modalità di versamento tramite modello F24 per il pagamento di ulteriori tipologie di tributi locali.

Tali oneri sono stati quantificati in **15 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2017 e sono stati **compensati** con una riduzione di pari importo del Fondo per gli interventi strutturati di politica economica (**F.I.S.P.E.**), fermo restando, comunque, l'incremento del Fondo medesimo disposto dal comma 1 dell'articolo 15 in esame, quale contributo alla manovra di finanza pubblica.

E' stato inoltre introdotto il **comma 3-bis**, il quale puntualizza la natura risarcitoria della **rendita per inabilità permanente erogata dall'I.N.A.I.L.**, in riferimento al danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio (o malattia professionale) invalidante, la quale, nel contempo, **non concorre alla formazione del reddito** complessivo ai fini tributari.

#### **Articolo 16 - Entrata in vigore**

Dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il **24 ottobre 2016**.

L'articolo 7-*sexies* aggiunge un periodo al comma **58 della legge di stabilità 2014**, che disciplina

l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti "minimi". In particolare, per quanto riguarda le **importazioni, le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate**, il predetto comma le assoggetta alle ordinarie regole, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del decreto Iva). Con le modifiche in esame si prevede che le cessioni all'esportazione non imponibili, individuate dal DPR IVA, sono ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Senato: Dossier n. 394/4; Elementi di documentazione 62/4

#### Camera: Progetti di legge n. 508 /4

17 novembre 2016

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
	Servizio Bilancio del Senato	SBilancioCU@senato.it - 066706-5790	 SR_Bilancio
Camera	Servizio Studi	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze
	Dipartimento Finanze		
	Servizio Studi	st_bilancio@camera.it - 066760-9932	 CD_bilancio
	Dipartimento Bilancio		

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D16193d